

Ud. 24/03/09
R.G.N. 15365/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI	Guglielmo	- Presidente -
Dott. PICONE	Pasquale	- Consigliere -
Dott. STILE	Paolo	- Consigliere -
Dott. IANNIELLO	Antonio	- rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO	Giuseppe	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15365/2006 proposto da:

D.P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 25, presso lo studio dell'avvocato CENTRO PIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIMIGLIANO FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FRATELLI VITALE S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIENZA 241, presso lo studio dell'avvocato PADOAN GIOIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALZANO RAFFAELE, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6196/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2005 R.G.N. 979/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;

udito l'Avvocato DI MAJO per delega GIMIGLIANO FRANCESCO;

udito l'Avvocato SALZANO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 31 dicembre 2005 e notificata il 9 marzo 2006, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza in data 6 dicembre 2004, con la quale il Tribunale di Ariano Irpino, adito con ricorso ex art. 414 c.p.c., da D.P.N., aveva respinto le domande da questi svolte nei confronti della sua ex datrice di lavoro Societa' Fratelli Vitale s.n.c., dirette ad ottenere l'annullamento del licenziamento per assenza ingiustificata comunicatogli il 30 novembre 2002, con le conseguenze di cui all'art. 18 S.L., nonche' la condanna della societa' a pagargli la complessiva somma di Euro 82.304,43, per differenze retributive ed indennita' varie, oltre all'importo di Euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno biologico che gli sarebbe derivato dal lavoro usurante ed al risarcimento dei danni per mancata contribuzione.

In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto giustificato il licenziamento, in quanto il lavoratore era rimasto assente dal servizio per oltre tre giorni senza comunicare regolarmente e poi giustificare l'assenza (successivamente indicata come dovuta a ragioni di salute), nei termini indicati dal contratto collettivo e senza dedurre e provare l'impossibilita' di effettuare tali comunicazione e giustificazione.

Quanto alle domande di natura retributiva, escluso che il lavoro di autista svolto dal dipendente potesse essere considerato lavoro continuativo ai fini di cui al R.D.L. 15

marzo 1923, n. 692 e quindi accertata l'inesistenza di un diritto del D.P. al compenso come straordinario per il lavoro svolto oltre l'ottava ora giornaliera, la Corte ha comunque confermato l'interpretazione data dal giudice di prime cure alla norma contrattuale collettiva relativa all'indennita' di trasferta nel senso che questa, avente natura retributiva, comprenderebbe anche il compenso per il lavoro prestato oltre le otto ore, aggiungendo infine che, in ogni caso, sarebbe mancata in giudizio la prova piena della effettiva prestazione di lavoro oltre le otto ore giornaliere.

In ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico derivante dal lavoro stressante, la Corte ha confermato la valutazione del primo giudice di difetto di prova relativamente alla sussistenza di un nesso causale tra il lavoro prestato, dedotto dall'appellante come stressante e la patologia invalidante da questi denunciata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.P.N., sulla base di cinque motivi, illustrati poi con una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste alle domande la societa' con un proprio rituale controrricorso.

All'udienza di discussione, la difesa del ricorrente, rilevata l'assenza dagli atti trasmessi a questa Corte del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, ne ha chiesto l'acquisizione, presentando poi, dopo le conclusioni motivate del P.M., osservazioni per iscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Col primo motivo di ricorso, D.P.N. deduce la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in conseguenza anche del difetto di motivazione in relazione alle prove acquisite agli atti del processo in riferimento agli artt. 148 e 151 del C.C.N.L. 3 novembre 1994" nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente che egli non avesse tempestivamente avvisato la societa' della propria assenza, dovuta ad un suo ricovero ospedaliero, come viceversa sarebbe risultato in maniera evidente dalle prove testimoniali raccolte e riassunte nello sviluppo del motivo. In particolare, alla stregua di queste, sarebbe certo che il responsabile del servizio di organizzazione dei turni di lavoro degli autisti della societa', a seguito della segnalazione della malattia del ricorrente, gli aveva telefonato per avere da lui notizie piu' precise, cosi' apprendendo anche del suo ricovero ospedaliero.

In base a tali risultati istruttori, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere che la societa' era stata posta a conoscenza dell'assenza e dei motivi della stessa quindi avrebbe dovuto valutare come tempestiva e giustificata l'assenza dal lavoro del ricorrente, viceversa indicata come ingiustificata a fondamento del licenziamento.

2 - Col secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata viene censurata in ragione di una "motivazione inadeguata e totalmente contraddittoria circa la disdetta dell'accordo aziendale in violazione dell'art. 2071 c.c."

Motivazione non adeguata e non corretta che sarebbe "altresi' rilevabile per quanto attiene alla valutazione sia dell'accordo sindacale del 1 agosto 1998 sia delle conseguenze che questo accordo ha comportato".

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'accordo sindacale del 1 agosto 1998 considerasse come trasferta tutto il lavoro compiuto oltre le otto ore, in contrasto con quanto risultante dagli atti, in particolare dalle buste paga e "dalla motivazione che ha dato causa all'accordo".

Dalle buste paga emergerebbe infatti la fittizieta' dell'operazione che farebbe coincidere lavoro straordinario e trasferta, accanto al lavoro supplementare.

L'errata interpretazione e valutazione delle prove documentali porterebbe al risultato di danneggiare esclusivamente il lavoratore, che si vedrebbe pagare in L. 9.000, le

numerose ore di straordinario effettuate mentre dalle buste paga l'impresa avrebbe fatto risultare che il lavoro straordinario veniva pagato con L. 30.000.

Inoltre, la Corte di merito "non ha valutato che dalle buste paga provenienti dalla ditta F.Ili Vitale... la somma di L. 9.000, per ogni ora così detta trasferita Italia non compare mai".

Da qui una vera e propria falsificazione della realtà documentale a danno del lavoratore. Comunque l'accordo mal interpretato dalla Corte sarebbe stato disdettato dal D.P. e dagli altri autisti, come sarebbe deducibile dalla sentenza di questa Corte n. 6408/93, ma la Corte territoriale non ne avrebbe tenuto conto, in violazione dell'art. 2071 c.c., e con grave danno del ricorrente, anche per ciò che riguarda il livello della retribuzione dovuta.

3 - Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 153 del C.C.N.L. in relazione all'art. 152 del medesimo contratto con riguardo alla L. 20 maggio 1970, art. 7.

La Corte aveva ritenuto tardiva l'eccezione di mancata preliminare contestazione degli addebiti, in quanto proposta dal lavoratore solo in appello.

Ciò non sarebbe vero, perché nelle censure di illegittimità formulate in primo grado, doveva ritenersi compresa anche quella in esame e inoltre in sede di discussione e nella memoria conclusionale di primo grado l'argomento sarebbe stato specificatamente trattato.

Comunque, come nullità assoluta, quella indicata avrebbe dovuto essere rilevata dai giudici, indipendentemente dalla sua proposizione di parte.

4 - Col quarto motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità di t.f.r., negata dalla Corte territoriale con motivazione carente e non veritiera.

La Corte d'appello avrebbe affermato, al riguardo, che tale trattamento finale non risulta agli atti calcolato. Tale affermazione sarebbe erronea in quanto nei conteggi allegati al ricorso di primo grado esso era stato esattamente determinato (anche con detrazione dallo stesso dell'importo anticipato al lavoratore nel corso del rapporto) in un credito residuo di Euro 20.435,00.

Una ulteriore richiesta respinta è stata infine quella relativa al risarcimento del danno biologico, con una motivazione altrettanto erronea relativa al difetto di prova del collegamento tra lavoro e patologia, che viceversa risulterebbe dalla numerosa documentazione prodotta, che avrebbe dovuto essere integrata dai giudici con una C.T.U. per stabilire il nesso causale.

5 - Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 174 c.p.c. e art. 79 disp. att. c.p.c., che attengono alla immutabilità del giudice, non avendo la Corte fornito alcuna risposta alla censura relativa al mutamento del giudice al momento della decisione della causa da altri istruita.

Il ricorso, che conviene esaminare congiuntamente nei suoi cinque motivi, è infondato. Va preliminarmente disattesa la richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado, in quanto ininfluenza in ordine alla decisione della causa.

La difesa del ricorrente intende, infatti, con tale acquisizione accertare l'eventuale illegittimità, ai sensi degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., del provvedimento di sostituzione, in primo grado, del giudice avanti a cui è stata svolta la discussione della causa, indicato come diverso da quello che aveva presieduto alla istruttoria della stessa.

Senonché, una tale richiesta appare tardiva, non essendo stato dedotto e non risultando che la stessa sia stata già formulata in sede di appello, ove è viceversa espresso un mero generico accenno alla illegittimità della sostituzione, o nello stesso

ricorso per cassazione, ove il quinto motivo, dedicato all'argomento, contiene anch'esso, come sopra riferito, la mera asserzione della illegittimità della sostituzione, senza che tale asserzione venga in alcun modo argomentata con riferimento ad atti del processo ritualmente acquisiti o acquisibili.

La genericità della censura di illegittimità in quanto non preceduta o accompagnata da tempestiva richiesta di acquisizione del provvedimento di sostituzione del giudice di primo grado esclude la possibilità di far seguito a tale ultima richiesta e determina altresì l'inammissibilità per genericità del quinto motivo di ricorso.

Più in generale, va rilevato che appaiono mancanti della necessaria specificità e della osservanza della regola derivata, espressa con la formula della "autosufficienza del ricorso per cassazione" (su cui, cfr. ex ceteris, 28 gennaio 2008 n. 1756 e 10 marzo 2008 n. 6294), buona parte delle censure svolte con il 2 e col 4 motivo di ricorso.

In particolare, nel secondo motivo non viene specificato il contenuto dell'accordo aziendale che i giudici di merito avrebbero male interpretato, oltre a non essere pienamente comprensibile quale fosse l'operazione di "falsificazione della realtà" posta in essere dai giudici attraverso tale interpretazione errata.

Al riguardo, sembra peraltro di capire che si tratti del fatto che l'impresa avrebbe compensato come ore di trasferta le ore di straordinario prestate.

Ma se è così, la principale motivazione adottata dalla sentenza impugnata (richiamando anche Cass. 21 gennaio 1999 n. 546, relativa proprio alla interpretazione di una norma del C.C.N.L. di settore) è nel senso che trattandosi (quella dell'autista) di attività non soggetta all'epoca a limitazioni dell'orario di lavoro, le ore eccedenti le otto svolte fuori sede ben potevano essere compensate, alla stregua della contrattazione collettiva, con la sola indennità di trasferta, come sarebbe accaduto nel caso in esame.

Poiché tale articolata argomentazione non è stata contestata dal ricorrente, come risulta dalla illustrazione sopra riportata del contenuto del secondo motivo di ricorso, in maniera specifica e con la riproduzione delle norme contrattuali collettive che il ricorrente sostiene essere interpretabili in senso opposto, la censura in esame non può essere presa in considerazione in questa sede.

Inoltre, il ricorrente sviluppa un discorso su uno straordinario apparentemente pagato con L. 30.000, all'ora, invece di L. 9.000, effettivamente pagate che non appare comprensibile, non trovando riscontri nella sentenza impugnata e presupponendo la conoscenza di atti del processo che la Corte non è autorizzata a consultare d'ufficio, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del ricorrente relativamente al tipo di atto, al suo contenuto e alla sua rituale acquisizione in giudizio.

Infine nel medesimo motivo del ricorso, si lamenta che la Corte territoriale non abbia dato, anche ad altri fini, di tipo retributivo, specifica risposta alla censura relativa alla vigenza attuale dell'accordo aziendale 1 agosto 1998, contestata dal ricorrente, in quanto tale accordo sarebbe stato disdettato da lui e da altri autisti nonché a quella relativa al contenuto meno favorevole di tale accordo rispetto al contratto nazionale.

In proposito, a parte la permanente mancata illustrazione a questa Corte del contenuto dell'accordo collettivo e quindi della sua eventuale incidenza sulla materia retributiva (compenso straordinario e altro) versata in giudizio, va comunque rilevato che la Corte d'appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito anche sul primo punto una risposta, affermando che la questione fosse ormai superata alla luce della disciplina dell'orario di lavoro di cui alla legge (R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 nonché n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657) e al contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 87 C.C.N.L. commercio dell'epoca).

In ogni caso, con riferimento alla pretesa sopraggiunta inefficacia dell'accordo, non risulta essere mai stata formulata - in giurisprudenza e in genere tra tutti i cultori del diritto del lavoro - la tesi secondo cui un accordo collettivo possa essere in via di

principio disdettato da uno o piu' lavoratori destinatari delle relative norme, invece che esclusivamente dai soggetti collettivi stipulanti lo stesso.

Infine anche la deduzione secondo cui il contenuto dell'accordo collettivo sarebbe meno favorevole ai lavoratori di quello del C.C.N.L. ha ricevuto la risposta della Corte, in termini di constatazione della mancata prova dell'assunto.

Quanto al quarto motivo di ricorso, emerge dalla lettura della sentenza impugnata l'assenza di un qualsivoglia riferimento alla esistenza in giudizio di una domanda del ricorrente relativa al trattamento di fine rapporto.

Sarebbe stato pertanto onere del ricorrente specificare quale domanda avesse eventualmente svolto in proposito e in quale sede nel primo e nel secondo grado di merito, invece di limitarsi a considerazioni astratte, del tutto condivisibili, in ordine alla debenza in via di principio di tale istituto al termine del rapporto di lavoro, alla stregua dell'art. 2120 c.c..

Infine, quanto alla conferma dal parte della Corte territoriale del rigetto delle domanda di risarcimento del danno biologico, motivata con la "mancanza di prova, incombente sul richiedente, di una certificata patologia invalidante dovuta in maniera specifica al lavoro espletato", la censura del ricorrente si limita a richiamare la certificazione medica prodotta attestante le patologie sofferte, che i giudici hanno motivatamente e incensurabilmente ritenuto insufficiente a sostenere la derivazione delle stesse dalla pretesa gravosita' del lavoro svolto.

I due motivi esaminati sono pertanto valutati da questa Corte come in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Passando all'esame del 1 e del 3 motivo del ricorso, che investono la legittimita' sotto il profilo formale (terzo motivo) e sostanziale (primo motivo) del licenziamento disciplinare e iniziando dal primo, in quanto logicamente preliminare, esso e' infondato, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente non aveva tempestivamente e specificatamente investito, con il ricorso introduttivo del giudizio, anche la questione della corretta osservanza della disciplina procedimentale di cui all'art. 7 S.L., in particolare quanto alla preventiva contestazione degli addebiti, limitando le proprie considerazioni unicamente alla questione della illegittimita' del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

A tale accertamento, il ricorrente ribatte sostenendo che nella deduzione iniziale di illegittimita' doveva ritenersi compresa anche la questione relativa all'osservanza della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7.

Ancora una volta, in violazione della regola della autosufficienza, il ricorrente non offre alla valutazione di questa Corte il testo della parte del ricorso introduttivo in cui avrebbe denunciato la illegittimita' del licenziamento e non solo l'assenza di giusta causa o giustificato motivo dello stesso ne' precisa se l'attuale deduzione sia stata da lui svolta anche in appello.

Alla preclusione che da quanto rilevato consegue in ordine alla possibilita' di proporre la questione in esame in un momento successivo a quello del deposito del ricorso non puo' ovviarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con la proposizione della censura in sede di memoria conclusionale o di discussione orale ancorche' in primo grado, da ritenere comunque tardiva e quindi inidonea ad ampliare l'originaria materia del contendere.

Ed invero, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ad es. Cass. 7 giugno 2003 n. 9167, 20 aprile 2005 n. 8264 e 12 giugno 2008 n. 15795), qualora il lavoratore abbia dedotto col ricorso

introduttivo la mancanza di giusta causa o giustificato motivo di un licenziamento, egli non puo' piu' far valere successivamente, nel corso del giudizio e a maggior ragione in appello, la nullita' del licenziamento per violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7,

implicante la considerazione di un fatto nuovo e non solo una diversa qualificazione giuridica di un fatto già legittimamente dedotto in giudizio.

Ne' l'eventuale nullità del licenziamento dedotta tardivamente può essere rilevata d'ufficio, giacché il principio di cui all'art. 1421 c.c. che va comunque coordinato col principio della domanda, con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con quello della disponibilità delle prove, non può trovare applicazione quando la parte chieda la declaratoria di invalidità di un atto a se' pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta in tal caso alle ragioni di illegittimità ritualmente dedotte dalla parte stessa (cfr., in particolare Cass. n. 9167/03, cit.).

Infine è infondato anche il primo motivo di ricorso che investe sostanzialmente la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove relative alla assenza per malattia del ricorrente.

In proposito, va anzitutto qui ribadito che il controllo in ordine alla motivazione della sentenza - e quindi ad un giudizio di fatto dei giudici di merito - riguarda unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in

base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass. sez. lav. 6 marzo 2006 n. 4770 e Cass. sez. 1^a, 26 gennaio 2007 n. 1754).

Ne' appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i "punti" della controversia indicati come decisivi per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., di recente, Cass. sez. 3^a, 21 novembre 2006 n. 24744 e sez. 1^a, 22 gennaio 2007 n. 1270).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato, alla stregua delle risultanze istruttorie ritenute maggiormente significative, che il ricorrente non aveva avvisato ne' giustificato la propria assenza per malattia agli organi della società preposti alla rilevazione delle assenze con le relative giustificazioni e che il fatto di essere stato ricoverato in ospedale non avrebbe rappresentato un reale impedimento alla comunicazione dell'assenza e all'invio di relativi certificati medici.

Da ciò la valutazione che il D.P., violando gravemente le regole contrattuali, si era disinteressato dei possibili riflessi del proprio comportamento sulla organizzazione aziendale, restando pertanto, a norma di contratto collettivo, assente ingiustificato per un periodo che tale contratto indica come giusta causa di licenziamento.

A tale valutazione delle prove come alle considerazioni conclusive di merito, il ricorrente si limita a contrapporre proprie diverse valutazioni, indicando testimonianze che potrebbero essergli favorevoli - ma che i giudici hanno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, inattendibili rispetto ad altre che non vengono specificatamente censurate dal ricorrente - e adottando conclusioni diverse da quelle dei giudici, senza peraltro riuscire a scalfirne l'ordito logico, ma formulando unicamente una ipotesi ricostruttiva alternativa.

Poiche', come gia' rilevato, il giudizio di cassazione, anche per cio' che riguarda il controllo sulla motivazione della sentenza, non e' un giudizio di terza istanza, diretto a ripercorrere le risultanze processuali in ordine alle vicende rappresentate alla ricerca di una possibile loro sistemazione alternativa, ma unicamente un controllo sulla coerenza logica della motivazione negli snodi decisivi della controversia, la pretesa del ricorrente di estendere oltre tali limiti questo giudizio di cassazione non puo' pertanto trovare ingresso.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, cosi' come operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla societa' le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14,00, per spese ed Euro 2.000,00, per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA.

Cosi' deciso in Roma, il 24 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009